

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1537 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2023****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sull'uso di prodotti fitosanitari da trasmettere per l'anno di riferimento 2026 durante il regime transitorio 2025-2027 e per quanto riguarda le statistiche sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 10, l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/2379 istituisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee relative agli input e agli output agricoli.
- (2) Le norme transitorie sulla tematica dettagliata dell'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura si applicano per gli anni 2025, 2026 e 2027, come stabilito all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379. In base a tali norme, i dati relativi all'uso devono essere trasmessi una sola volta, per l'anno di riferimento 2026.
- (3) Le statistiche sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari dovrebbero essere raccolte annualmente a partire dall'anno di riferimento 2025.
- (4) È necessario specificare i requisiti in materia di dati per la produzione di statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda i prodotti fitosanitari al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l'armonizzazione.
- (5) Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce che i dati statistici relativi alla dimensione della produzione biologica sono essenziali per monitorare i progressi del piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica nell'Unione. L'uso di prodotti fitosanitari nella produzione biologica costituisce una parte importante di tali dati.
- (6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, il presente regolamento specifica gli elementi tecnici dei dati da fornire. Tali elementi sono costituiti dall'elenco delle variabili, dalla descrizione delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e dai termini per la trasmissione dei dati.
- (7) La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, per evitare incoerenze tra gli Stati membri. In particolare, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379, in deroga all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), è necessario specificare un elenco comune di colture affinché tutti gli Stati membri forniscano informazioni sull'uso dei prodotti fitosanitari. L'elenco dovrebbe coprire, insieme ai prati permanenti, il 75 % della superficie agricola utilizzata a livello dell'Unione. L'elenco può essere integrato dagli Stati membri con colture rilevanti a livello nazionale.
- (8) È opportuno specificare ulteriormente i periodi di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379.
- (9) Qualora l'operazione sia ritenuta fattibile da un punto di vista tecnico, la copertura dei set di dati può essere riveduta per includere statistiche sull'uso dei prodotti fitosanitari per il trattamento delle sementi e negli impianti di stoccaggio.

⁽¹⁾ GUL 315 del 7.12.2022, pag. 1.

- (10) Affinché le statistiche sui prodotti fitosanitari mantengano la loro coerenza con gli aggiornamenti periodici dell'elenco delle sostanze attive approvate, è necessario che siano allineate al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (11) Le statistiche sui prodotti fitosanitari sono necessarie ai fini del monitoraggio della politica agricola comune e delle pertinenti politiche a sostegno dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il Green Deal europeo, e dei relativi traguardi.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti in materia di dati

1. Gli Stati membri forniscono dati sul dominio delle statistiche sui prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set aggregati di dati.
2. Le statistiche comprendono:
 - a) tutte le sostanze attive specificate ai punti i) e ii) del presente articolo e contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, comprese quelle immesse sul mercato con un permesso di commercio parallelo di cui all'articolo 52 di tale regolamento:
 - i) le sostanze attive elencate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
 - ii) le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato in situazioni di emergenza di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, diverse da quelle di cui al punto i), e indipendentemente dal loro status di approvazione;
 - b) l'uso delle sostanze attive di cui al punto a) da parte di utilizzatori professionali in agricoltura.
3. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) a livello nazionale.

Articolo 2

Set di dati

1. Il contenuto dei set di dati è specificato nell'allegato I per le seguenti tematiche dettagliate:
 - 1) prodotti fitosanitari immessi sul mercato;
 - 2) uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

2. Per ciascun set di dati la sezione I dell'allegato I specifica:
 - 1) la descrizione del contenuto dei dati;
 - 2) le variabili da compilare sulla produzione biologica;
 - 3) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);
 - 4) i periodi di riferimento;
 - 5) le unità di misura.
3. Per ciascun set di dati la sezione II dell'allegato I specifica se del caso:
 - 1) la descrizione delle unità di misura;
 - 2) eventuali requisiti tecnici riguardanti le variabili.

Articolo 3

Requisiti in materia di qualità

Quando le rilevazioni di dati sono effettuate sulla base di campioni statistici, gli Stati membri provvedono affinché i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica dell'unità geografica pertinente. Qualora non siano applicabili requisiti di precisione, ad esempio per fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità statistica è assicurata in altri modi affinché le statistiche siano rappresentative del campo di osservazione descritto e rispettino i criteri di qualità stabiliti dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 4

Classificazioni

Le sostanze attive di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono comunicate utilizzando la classificazione di cui all'allegato II.

Articolo 5

Descrizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le descrizioni dei termini di cui all'allegato III.

Articolo 6

Regime transitorio

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai periodi di riferimento 2025-2027. Le norme del regime transitorio di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379 per il periodo 2025-2027 si applicano solo ai dati sulla tematica dettagliata dell'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

SET DI DATI 1

Prodotti fitosanitari immessi sul mercato

Dominio:	e.	Statistiche sui prodotti fitosanitari
Tematica:	i.	Prodotti fitosanitari
Tematica dettagliata:	i.1	Prodotti fitosanitari immessi sul mercato

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati comprendono tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari immessi sul mercato negli Stati membri durante il periodo di riferimento, compresi quelli immessi sul mercato con un permesso di commercio parallelo ⁽¹⁾ e/o con un'autorizzazione di emergenza ⁽²⁾.

Categorie di prodotti fitosanitari	Termine
	31 dicembre dell'anno N+1
Sostanze attive nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato, totale:	Q

N:	l'anno cui si riferiscono i dati
Q:	Quantità di sostanze attive immesse sul mercato (kg)
Periodo di riferimento:	anno civile
Periodicità:	annuale
Livello geografico:	nazionale

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Quantità di sostanze attive: la quantità di sostanze attive nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Requisiti tecnici riguardanti le variabili

I dati descritti nella tabella di cui sopra devono essere trasmessi: per singola sostanza attiva, per classi chimiche, per categorie di prodotti e per gruppi principali, come da allegato II.

SET DI DATI 2

Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

Dominio:	e.	Statistiche sui prodotti fitosanitari
Tematica:	i.	Prodotti fitosanitari
Tematica dettagliata:	i.2	Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

⁽¹⁾ Definito all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽²⁾ Definita all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le superfici coltivate a colture di cui all'elenco comune, nelle aziende agricole degli Stati membri, trattate con prodotti fitosanitari e le quantità di tutte le sostanze attive utilizzate durante il periodo di riferimento, comprese quelle utilizzate con autorizzazioni di emergenza ⁽³⁾.

Caratteristiche relative alle colture	Termine	
	31 dicembre dell'anno N+1	
	Superficie trattata	Quantità di sostanza attiva
Frumento (grano) tenero e spelta	NAT, OAT	NQS, OQS
Frumento (grano) duro	NAT, OAT	NQS, OQS
Orzo	NAT, OAT	NQS, OQS
Granturco e misto di granturco	NAT, OAT	NQS, OQS
Mais verde	NAT, OAT	NQS, OQS
Semi di colza e di ravizzone	NAT, OAT	NQS, OQS
Semi di girasole	NAT, OAT	NQS, OQS
Patate (incluse le patate da semina)	NAT, OAT	NQS, OQS
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	NAT, OAT	NQS, OQS
Mele	NAT, OAT	NQS, OQS
Uve da vino	NAT, OAT	NQS, OQS
Uve da tavola	NAT, OAT	NQS, OQS
Arance	NAT, OAT	NQS, OQS
Olive	NAT, OAT	NQS, OQS
Cavoli	NAT, OAT	NQS, OQS
Carote	NAT, OAT	NQS, OQS
Cipolle	NAT, OAT	NQS, OQS
Pomodori di pieno campo	NAT, OAT	NQS, OQS
Pomodori in serre o sotto ripari accessibili all'uomo	NAT, OAT	NQS, OQS
Fragole all'aperto	NAT, OAT	NQS, OQS
Fragole in serre o sotto ripari accessibili all'uomo	NAT, OAT	NQS, OQS

N: l'anno cui si riferiscono i dati

NAT: superficie non biologica trattata (ha)

OAT: superficie biologica (superficie in fase di conversione e superficie certificata) trattata (ha)

NQS: quantità di tutte le sostanze attive utilizzate sulla superficie non biologica (kg)

OQS: quantità di tutte le sostanze attive utilizzate sulla superficie biologica (superficie in fase di conversione e superficie certificata) (kg)

⁽³⁾ Definita all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Periodo di riferimento:	anno di raccolta
Periodicità:	2026
Livello geografico:	nazionale

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Superficie trattata (ha): la superficie fisica della coltura da raccogliere, nell'anno di raccolta, trattata almeno una volta durante il periodo di riferimento con una data sostanza attiva classificata come da allegato II, a prescindere dal numero di applicazioni.

Superficie non biologica trattata (ha) la superficie trattata, escluse le superfici a coltura biologica certificate o in fase di conversione.

Superficie biologica trattata (ha) la superficie trattata che è certificata a coltura biologica o in fase di conversione a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

Quantità di sostanza attiva (kg): la quantità di ciascuna delle sostanze attive definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), classificate come da allegato II, utilizzate sulla coltura durante il periodo di riferimento.

Quantità utilizzata sulla superficie non biologica (kg): la quantità di sostanze attive utilizzate sulle colture raccolte da superficie non biologica.

Quantità utilizzata sulla superficie biologica (kg): la quantità di sostanze attive utilizzate sulle colture provenienti da superfici biologiche (certificate o in fase di conversione).

Requisiti tecnici riguardanti le variabili

I dati descritti nella tabella di cui sopra devono essere trasmessi: per singola sostanza attiva, per classi chimiche, per categorie di prodotti e per gruppi principali, come da allegato II.

I dati devono comprendere tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari utilizzati negli Stati membri durante il periodo di riferimento, compresi quelli utilizzati con autorizzazioni di emergenza. I dati devono comprendere tutti i trattamenti a partire dalla semina/piantazione fino alla fine della raccolta.

I dati sulla superficie trattata devono essere raccolti in modo che i dati relativi a superficie e quantità per coltura (senza doppio conteggio) siano disponibili anche a livello di aggregazione in classi chimiche, categorie di prodotti e gruppi principali.

I dati devono comprendere tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari utilizzati nelle aziende agricole (escluso l'utilizzo negli impianti di stoccaggio e per le sementi).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE PRESENTI NEI PRODOTTI FITOSANITARI

Gruppi principali	Categorie di prodotti	Classi chimiche (1)
Totale delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari		
Fungicidi e battericidi		
	Fungicidi inorganici	
		Composti di rame
		Zolfo inorganico
		Altri fungicidi inorganici
	Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati	
		Fungicidi carbanilati
		Fungicidi carbammati
		Fungicidi ditiocarbammati
		Altri fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati
	Fungicidi a base di benzimidazoli	
		Fungicidi benzimidazolici
		Altri fungicidi a base di benzimidazoli
	Fungicidi a base di imidazoli e triazoli	
		Fungicidi conazolici
		Fungicidi imidazolici
		Altri fungicidi a base di imidazoli e triazoli
	Fungicidi a base di morfoline	
		Fungicidi morfolinici
		Altri fungicidi a base di morfoline
	Fungicidi di origine microbiologica o botanica	
		Fungicidi microbiologici
		Fungicidi botanici
		Altri fungicidi di origine microbiologica o botanica
	Battericidi	
		Battericidi inorganici

		Altri battericidi
	Altri fungicidi e battericidi	
		Fungicidi azoto alifatici
		Fungicidi ammidici
		Fungicidi anilidici
		Fungicidi aromatici
		Fungicidi dicarbossimidici
		Fungicidi dinitroanilini
		Fungicidi dinitrofenolici
		Fungicidi fosfororganici
		Fungicidi ossazolici
		Fungicidi fenilpirrolici
		Fungicidi ftalimmidici
		Fungicidi pirimidinici
		Fungicidi chinolinici
		Fungicidi chinonici
		Fungicidi strobilurini
		Fungicidi ureici
		Fungicidi non classificati
Erbicidi, essiccanti e antimuschio		
	Erbicidi a base di fenossifitormoni	
		Erbicidi fenossici
		Altri erbicidi a base di fenossifitormoni
	Erbicidi a base di triazine e triazinoni	
		Erbicidi triazinici
		Erbicidi triazinonici
		Altri erbicidi a base di triazine e triazinoni
	Erbicidi a base di ammidi e anilidi	
		Erbicidi ammidici
		Erbicidi anilidici
		Erbicidi cloroacetanilidici

		Altri erbicidi a base di ammidi e anilidi
	Erbicidi a base di carbammati e biscarbammati	
		Erbicidi biscarbammati
		Erbicidi carbammati
		Altri erbicidi a base di carbammati e biscarbammati
	Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline	
		Erbicidi dinitroanilini
		Altri erbicidi a base di derivati di dinitroaniline
	Erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea	
		Erbicidi sulfonilureici
		Erbicidi uracilici
		Erbicidi ureici
		Altri erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea
	Altri erbicidi	
		Erbicidi arilossifenossi-propionati
		Erbicidi benzofuranici
		Erbicidi a base di acido benzoico
		Erbicidi biperidilici
		Erbicidi a base di cicloesandione
		Erbicidi diazinici
		Erbicidi dicarbossimidici
		Erbicidi a base di difenil etere
		Erbicidi imidazolinonici
		Erbicidi inorganici
		Erbicidi isossazolici
		Erbicidi nitrilici
		Erbicidi fosfororganici
		Erbicidi fenilpirazolici
		Erbicidi piridazinonici
		Erbicidi piridin-carbossammidi

		Erbicidi a base di acido piridincarbossilico
		Erbicidi a base di acido piridilossiacetico
		Erbicidi chinolinici
		Erbicidi tiadiazinici
		Erbicidi tiocarbammati
		Erbicidi triazolici
		Erbicidi triazolinonici
		Erbicidi triazolonic
		Erbicidi trichetonici
		Erbicidi non classificati
Insetticidi e acaricidi		
	Insetticidi a base di piretroidi	
		Insetticidi piretroidi
		Altri insetticidi a base di piretroidi
	Insetticidi a base di idrocarburi clorinati	
		Insetticidi a base di diamide antranilica
		Altri insetticidi a base di idrocarburi clorinati
	Insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati	
		Insetticidi ossima-carbammati
		Insetticidi carbammati
		Altri insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati
	Insetticidi a base di organofosfati	
		Insetticidi organofosfatici
		Altri insetticidi a base di organofosfati
	Insetticidi di origine microbiologica o botanica	
		Insetticidi microbiologici
		Insetticidi botanici
		Altri insetticidi di origine microbiologica o botanica

	Acaricidi	
		Acaricidi pirazolici
		Acaricidi tetrazinici
		Altri acaricidi
	Altri insetticidi	
		Insetticidi prodotti dalla fermentazione
		Insetticidi benzoilureici
		Insetticidi carbazati
		Insetticidi diacilidrazinici
		Regolatori della crescita degli insetti
		Insetticidi nitroguanidinici
		Insetticidi organostannici
		Insetticidi ossadiazinici
		Insetticidi della famiglia dei fenil-eteri
		Insetticidi (fenil-)pirazolici
		Insetticidi piridinici
		Insetticidi della famiglia delle piridilmetilammine
		Insetticidi a base di estere di solfito
		Insetticidi a base di acido tetronico
		Attrattivi per insetti feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLPs)
		Altri attrattivi per insetti
		Insetticidi - acaricidi non classificati
Molluschicidi		
	Molluschicidi	
		Molluschicidi
Regolatori della crescita delle piante		
	Regolatori fisiologici della crescita delle piante	
		Regolatori fisiologici della crescita delle piante
		Altri regolatori fisiologici della crescita delle piante
	Inibitori di germinazione	
		Inibitori di germinazione

		Altri inibitori di germinazione
	Altri regolatori della crescita delle piante	
		Altri regolatori della crescita delle piante
Altri prodotti fitosanitari		
	Oli vegetali	
		Oli vegetali
	Sterilizzanti del terreno (incl. nematocidi)	
		Bromuro di metile
		Nematocidi biologici
		Nematocidi organofosforici
		Altri sterilizzanti del terreno
	Rodenticidi	
		Rodenticidi
	Tutti gli altri prodotti fitosanitari	
		Disinfettanti
		Repellenti
		Altri prodotti fitosanitari

(¹) Si applica anche ai prodotti fitosanitari di origine microbiologica o botanica a fini di armonizzazione.

ALLEGATO III

DESCRIZIONI

Un **prodotto fitosanitario** è un prodotto, nella forma in cui è fornito all'utilizzatore, contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti e destinato ad uno degli usi descritti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sostanze attive: le sostanze attive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Immissione sul mercato: l'immissione sul mercato come definita all'articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Colture: le colture agricole come definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione ⁽¹⁾.

Classificazione delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari: aggregazione delle sostanze attive per gruppi principali, categorie di prodotti e classi chimiche.

Anno di raccolta Anno civile in cui inizia la raccolta, compreso il periodo in cui sono adottate tutte le misure preparatorie (come la lavorazione del suolo, l'impianto e l'applicazione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari) per garantire tale raccolta, anche durante l'anno civile precedente.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale (Cfr. la pagina 40 della presente Gazzetta Ufficiale).